

Allegato "A" al n. 35.828 di Rep. e al n. 10.742 di Racc.

S T A T U T O

1) E' costituita la FONDAZIONE FORENSE DI PADOVA con sede in Padova, presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova (Palazzo di Giustizia via Tommaseo n. 55).

2) E' socio fondatore il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova.

Possono in forza di apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione ed alle condizioni da esso stabilite essere soci sostenitori le associazioni degli avvocati operanti nel Circondario di Padova ed eventualmente altri soggetti.

3) La Fondazione si propone:

a) di fornire le condizioni per una crescita della cultura forense e giudiziaria nell'ambito del Circondario del Tribunale di Padova che coinvolga e amalgami le diverse componenti associative che in essa traggono le ragioni della loro esistenza;

b) di predisporre per i giovani, che intendono intraprendere la libera professione di Avvocato, strumenti di studio e di formazione forense, a tale scopo, anche e in particolare, dando vita ad una apposita Scuola Forense;

c) di fornire agli Avvocati che operano nell'ambito del Circondario del Tribunale di Padova, un servizio di aggiornamento e possibilità

di specializzazione nei diversi settori forensi e dell'attività giudiziaria;

d) di promuovere ed organizzare i servizi di arbitrato e di conciliazione e di mediazione, anche mediante l'istituzione di appositi organismi ed anche provvedendo a quanto necessario per la formazione di sia degli iscritti ad Albi e Registri sia degli Arbitri e dei Conciliatori.

La Fondazione potrà inoltre:

- promuovere, direttamente ovvero attraverso la creazione di cooperative e di strutture, attività per rendere più funzionali i servizi che interessano le diverse categorie degli operatori nel campo forense e giudiziario;
- acquistare, prendere in locazione, locare, beni immobili da destinare a sede della Fondazione e dei servizi d'interesse comune e dei suoi soci;
- organizzare congressi, seminari, convegni, viaggi di studio;
- curare - anche a mezzo di pubblicazioni - la conoscenza degli scopi e dei programmi della Fondazione e dell'attività svolta;
- curare la pubblicazione di dispense, libri e riviste di interesse giuridico e forense.

4) Il funzionamento della Scuola Forense è disciplinato con Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione previo

parere del Comitato Tecnico Scientifico. La Fondazione, nell'ambito dei corsi di formazione forense, avrà facoltà di istituire borse di studio o altre provvidenze ritenute opportune, per i discenti meritevoli e/o bisognosi, secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione e previo parere del Comitato Tecnico Scientifico.

5) La Fondazione, per perseguire i suoi scopi istituzionali, potrà collegarsi con organizzazioni similari, Enti Pubblici e privati, Associazioni, stipulando con essi apposite convenzioni per lo scambio di informazioni, per l'organizzazione di seminari comuni e per altre forme di collaborazione, ai fini della migliore formazione e aggiornamento.

6) Il patrimonio indisponibile della Fondazione è costituito come segue:

- a) dal fondo iniziale attualmente di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) versato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova;
- b) da ogni altro bene mobile ed immobile che potrà pervenire da Enti e Privati, che non sia espressamente destinato ad incremento del patrimonio indisponibile;
- c) dagli eventuali avanzi di gestione annuale;
- d) dai proventi di natura straordinaria;

e) da liberalità, legati, eredità, erogazioni ed ogni altro provento derivante dalle attività svolte.

7) Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione disporrà di entrate che potranno essere costituite:

a) dalle rendite del patrimonio indisponibile di cui al precedente articolo 5);

b) da ogni altro bene mobile ed immobile che potrà pervenire da Enti e Privati, che non sia espressamente destinato ad incremento del patrimonio indisponibile;

c) dagli eventuali avanzi di gestione annuale;

d) dai proventi di natura straordinaria;

e) da liberalità, legati, eredità, erogazioni ed ogni altro provento derivante dalle attività svolte.

8) Sono organi della Fondazione:

a) il Consiglio di Amministrazione;

b) il Presidente;

c) il Comitato Tecnico Scientifico;

d) il Collegio dei Revisori dei Conti;

e) il Tesoriere.

Gli incarichi di cui al presente articolo sono gratuiti.

9) La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri.

Dei sette componenti:

- tre sono eletti dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova tra i propri Consiglieri e tra questi di diritto il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Padova;
- gli altri quattro sono eletti dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova tra gli iscritti all'Albo degli Avvocati di Padova non componenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova stesso. I consiglieri di amministrazione rimarranno in carica per la durata pari a quella di permanenza in carica del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova e verranno rieletti e/o confermati entro tre mesi dall'insediamento del nuovo Consiglio. Tutti gli organi della Fondazione rimarranno in carica sino alla nomina dei nuovi componenti che dovessero essere nuovamente nominati.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato in via ordinaria almeno due volte l'anno, con preavviso scritto da inviare a mezzo lettera R.A.R. almeno dieci giorni prima non liberi.

E' convocato in via straordinaria, per iniziativa del Presidente o a richiesta di un terzo dei Consiglieri.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti; il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza semplice dei presenti.

Il Consiglio di Amministrazione, in particolare:

- a) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- b) provvede alle modifiche dello Statuto solo previa deliberazione conforme del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova;
- c) delibera lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione o il reimpiego del patrimonio solo previa deliberazione conforme del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova;
- d) delibera gli atti di amministrazione straordinaria e ratifica quelli adottati dal Presidente nei casi di urgenza;
- e) nomina il Comitato Tecnico Scientifico ed approva i piani di lavoro da esso eventualmente proposti;
- f) delibera l'assunzione del personale; determina gli stipendi, le indennità ed i compensi per il personale ed i collaboratori;
- g) delibera l'acquisto, la vendita di immobili rientranti nel patrimonio della Fondazione;
- h) accetta donazioni ed eredità;
- i) approva lo schema degli eventuali contratti editoriali da stipularsi dal Presidente ed i regolamenti circa la proprietà letteraria delle pubblicazioni;
- l) bandisce concorsi a borse di studio ed istituisce premi;
- m) nomina il Presidente della Fondazione all'interno dei suoi componenti, il Segretario ed il Tesoriere.

Dichiarata l'estinzione si procederà alla liquidazione del patrimonio secondo gli articoli 11 e seguenti del C.C.

I beni della Fondazione che restano dopo esaurita la liquidazione saranno devoluti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova affinché ne faccia uso nell'interesse degli Avvocati iscritti all'Albo ovvero perchè vengano destinati a fini assistenziali.

10) Il Presidente della Fondazione ha potere di rappresentanza. Il Vicepresidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento di questi.

Il Presidente, in particolare:

- a) provvede agli atti di ordinaria amministrazione;
- b) rappresenta la Fondazione in giudizio;
- c) stipula i contratti;
- d) esegue le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione.

Al Tesoriere spetta in particolare, sovrintendere alla gestione dei conti e dei rapporti economici che fanno capo all'Ente e predisporre ogni anno la bozza di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al Collegio dei Revisori e al Consiglio di Amministrazione.

11) Il Comitato Tecnico Scientifico è costituito da sette membri scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazioni tra Avvocati, Magistrati e Docenti Universitari e dura in carica per il periodo da esso stabilito ed elegge al suo interno il Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione di membri del Comitato in caso di dimissioni o impedimento degli stessi.

Il Comitato può essere integrato, di volta in volta, in relazione ai pareri da esprimere, con esperti in specifiche materie designati dal Consiglio medesimo.

Il Comitato Tecnico Scientifico si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e può essere convocato dal suo Presidente, o dal Presidente della Fondazione o dal Direttore della Scuola quando lo ritengano opportuno, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Alle sedute del Comitato Tecnico Scientifico possono partecipare con voto consultivo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o un suo delegato, il Direttore, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Comitato Tecnico Scientifico:

- a) formula i pareri e proposte sulle modalità per raggiungere le finalità della Fondazione;
- b) esprime pareri sui regolamenti per la disciplina delle attività



istituzionali;

c) esprime pareri sull'idoneità e sulla realizzabilità dei corsi di formazione e aggiornamento forense, degli studi, ricerche, progetti e programmi previsti;

d) esprime parere sui programmi di attività sottoposta al suo esame e sui risultati conseguiti dalle iniziative attuate dalla Fondazione.

12) Il Direttore della Scuola è nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica per il periodo da esso stabilito.

13) Il Consiglio di Amministrazione nomina il Segretario ed il Tesoriere che dura in carica per il periodo da esso stabilito.

Essi collaborano con il Direttore per la gestione ed il funzionamento della Scuola.

14) Il Direttore, il Segretario e il Tesoriere possono essere invitati a partecipare, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

15) Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio di Amministrazione tra gli iscritti nell'Albo degli Avvocati di Padova.

I Revisori eleggono il Presidente del Collegio tra gli effettivi; durano in carica due anni e sono rinominabili.

Essi vigilano, anche singolarmente, sulla gestione amministrativa e sull'osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti; accertano la regolare tenuta delle scritture contabili, esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo sui quali fanno relazione scritta collegiale al Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dei Revisori dei Conti può partecipare, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

16) I componenti degli organi monocratici o collegiali previsti dal presente statuto, possono essere revocati e sostituiti dall'organo che li ha nominati ed eletti, con le stesse modalità previste per la nomina e l'elezione. Il componente subentrante dura in carica fino alla scadenza della durata dell'organo collegiale di cui fa parte.

17) L'esercizio finanziario della Fondazione coincide con l'anno solare.

18) Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge.

F.to Lorenzo Locatelli

F.to Gianluigi Giavi Notaio